



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice RIZZOTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013**

Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone il testo elaborato dal relatore sul disegno di legge della medesima materia durante la precedente legislatura nella 12<sup>a</sup> Commissione del Senato ed è volto a revisionare il complesso dei servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.

In particolare, il testo elaborato si prefigge di regolamentare l'attività del settore funerario, la conservazione, cremazione e dispersione delle ceneri. Mentre ai comuni si prospetta l'assegnazione di responsabilità e competenze sui luoghi cimiteriali, per le regioni si configura un quadro di responsabilità e competenze legate all'adozione dei piani regionali. Inoltre, si delinea una distinzione delle attività da svolgersi nelle strutture sanitarie ove avviene il decesso, rispetto alle attività funerarie connesse ai casi in cui il decesso avviene al di fuori delle strutture sanitarie. Risultano poi disciplinati sia il trasporto funebre sia i cimiteri per animali d'affezione.

Consta di 24 articoli che di seguito si sintetizzano.

L'articolo 1 determina i principi fondamentali a cui si deve ispirare la specifica disciplina in materia funeraria.

L'articolo 2 ridefinisce le disposizioni sui progetti di ampliamento o costruzione di nuovi cimiteri.

L'articolo 3 sancisce che l'individuazione territoriale dei cimiteri e dei crematori è operata da piani predisposti dalle regioni, di intesa con gli enti locali interessati. Inoltre sancisce che i cimiteri e i crematori possono essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite ed essere gestiti dagli enti locali, anche in

forma associativa. Anche sotto il profilo igienico-sanitario i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.

L'articolo 4 ridefinisce la normativa sui limiti minimi di distanza tra i cimiteri e i centri abitati; in particolare, sono disciplinate in termini più articolati le ipotesi di deroga alla misura minima generale di 200 metri, con la determinazione di un limite specifico per ciascuna delle fattispecie individuate.

L'articolo 5 introduce disposizioni sul trasporto funebre definendo il trasporto di salma e il trasporto di cadavere. Viene inoltre introdotto un principio di separazione rigida tra la gestione del servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura e del servizio obitoriale da una parte, e l'esercizio di attività funebre dall'altra.

L'articolo 6 sancisce il divieto di seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero e l'articolo 7 permette alla regione di autorizzare, di volta in volta, sentito il comune interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

L'articolo 8 definisce l'attività funebre per la quale si intende lo svolgimento, in forma congiunta, secondo modalità fissate dalle regioni, delle seguenti tipologie di prestazioni: il disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività in oggetto; la fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di un funerale; il trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane e la cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.

Definisce inoltre i criteri e i requisiti che consentono l'esercizio di attività funebre e conferisce ai comuni il controllo sull'attività di pompe funebri e di trasporto funebre. Introduce l'assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, di obitori, di cimiteri o locali comunali e inoltre vieta al personale adibito al servizio pubblico di obitorio o di servizio mortuario delle strutture sanitarie di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre in forma diretta o indiretta.

Gli articoli 10 e 11 dettano i principi fondamentali in materia di cremazione e di trattamento delle ceneri.

L'articolo 12 sancisce che il trasporto funebre obbligatorio consiste nella raccolta della salma sulla pubblica via, da luogo privato o pubblico per ordine dell'autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza o sanitaria e il suo trasferimento all'obitorio.

L'articolo 13 prevede che con decreto ministeriale sono definite le norme in materia di libero trasporto dei feretri.

L'articolo 14 prevede che gli esercenti possono gestire, in apposite sale, previa autorizzazione comunale, «servizi per il commiato». Per tali esercenti viene quindi introdotto il divieto di proporre, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi tenore al fine di ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi.

È prevista l'istituzione di sale di commiato nei cimiteri o in locali attigui ai crematori (articolo 15).

L'articolo 16 definisce l'attività della tanatoprassi.

L'articolo 17 prevede che presso il Ministero della salute sia istituita una commissione con il compito di monitorare l'applicazione della legge.

L'articolo 18 definisce una disciplina per i cimiteri per gli animali d'affezione, prevedendo tra l'altro che tali siti cimiteriali possano essere allestiti da soggetti pubblici o privati, con esclusione, in ogni caso, del carattere di demanialità.

L'articolo 19 introduce alcune disposizioni riguardo al monitoraggio delle cause di morte, delle forme di sepoltura e delle pratiche sanitarie.

L'articolo 20 prevede delle agevolazioni fiscali in occasione del funerale e l'articolo 21 consente di avvalersi di una previdenza funeraria attraverso polizza assicurativa per la quale lo Stato garantisce particolari agevolazioni fiscali.

L'articolo 22 definisce le sanzioni per chi contravviene alle disposizioni introdotte.

Gli articoli 9, 23 e 24 sono volti ad adeguare le norme e le disposizioni vigenti attraverso modifiche e abrogazioni delle attuali leggi in materia e a dare piena applicabilità alle nuove norme.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Oggetto e attribuzioni)*

1. La presente legge determina i principi fondamentali in materia funeraria, intesi come il complesso di servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.

2. I principi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:

*a)* uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri cremate e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico-sanitarie;

*b)* uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, le ceneri e le ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile;

*c)* salvaguardia e tutela, nell'attuazione dei principi di cui alle lettere *a)* e *b)*, dei diversi usi funerari propri di ogni comunità territoriale;

*d)* pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria e, in misura corrispondente, una adeguata tutela e una corretta informazione della persona che si avvicina a tali servizi;

*e)* garanzia del rispetto della dignità di ogni persona e il diritto di ognuno di potere liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione.

3. L'ordine e la vigilanza sulle attività in materia funeraria spettano al sindaco del comune nel cui territorio si svolgono tali attività. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sa-

nitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e per la polizia mortuaria del personale comunale espressamente incaricato.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

#### Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie)*

1. All'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «cimiteri,» è soppressa;

b) dopo il quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«I progetti di ampliamento o costruzione di cimiteri e di crematori sono approvati dal comune territorialmente competente, previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi e sanitari fissati da norme statali e da quelle che eventualmente la regione abbia stabilito. Ogni comune è tenuto ad adottare un piano cimiteriale valevole per l'intero territorio comunale. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. I requisiti tecnico-costruttivi che devono possedere i loculi stagni sono stabiliti dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. I cadaveri destinati alla tumu-

lazione in loculi stagni devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di zinco. Si considerano ordinarie le estumulazioni decorsi venti anni dalla prima tumulazione stagna o decorsi dieci da quella aerata.

Le esumazioni e le estumulazioni sono a carico di chi le richieda, salvo che nell'originario atto di concessione non risultino espressamente come onere a carico del gestore del cimitero».

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alle modifiche del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, per stabilire i requisiti tecnico-costruttivi che devono possedere i loculi areati. Il regolamento deve comunque prevedere che, nei loculi aerati per i quali siano state adottate soluzioni idonee a neutralizzare gli effetti dei gas e a raccogliere e a neutralizzare i liquidi provenienti dai processi putrefattivi, la cassa di zinco è vietata e quella di legno deve possedere le caratteristiche stabilite dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

### Art. 3.

*(Sostituzione dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie)*

1. L'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 337. - 1. Le regioni, di intesa con gli enti locali interessati e in conformità al parere del Consiglio delle autonomie locali, predispongono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, piani regionali per individuare gli ambiti territoriali ottimali per i crematori.

2. Gli ambiti territoriali ottimali per i crematori, definiti in base alle cremazioni previste nell'arco di almeno venti anni, tengono conto dei crematori già esistenti. In attuazione del piano regionale, i comuni interessati adeguano il loro piano cimiteriale, quale necessario strumento della pianificazione locale.

3. I cimiteri e i crematori possono:

a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite, o, limitatamente ai crematori, da operatori pubblici o privati che comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e che si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune e ad operare sotto la vigilanza del comune stesso;

b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dalla normativa sui servizi pubblici locali. Limitatamente ai crematori, tali servizi possono essere gestiti anche da enti morali senza fini di lucro, che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione, sotto la vigilanza dei comuni sede degli impianti.

4. I soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire un cimitero o un crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

5. Sotto il profilo igienico-sanitario i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.

6. La gestione dei servizi cimiteriali realizzata da soggetti pubblici è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea al cimitero. Esulano dai servizi cimiteriali di cui al periodo precedente le operazioni di tumulazione o chiusura del loculo, inumazione,

estumulazione, traslazione ed esumazione nelle tombe e nei loculi privati».

Art. 4.

*(Sostituzione dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie)*

1. L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 338. - 1. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire o ampliare intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, questi riportano obbligatoriamente il vincolo di rispetto cimiteriale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando sono trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 60.000 euro ed è tenuto inoltre, a sue spese, a demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio del comune in caso di inadempienza.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in relazione al diverso impatto igienico-sanitario, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli già esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri dall'abitato e non vi ostino ragioni igienico-sanitarie.



5. Restano salve le situazioni di fatto delle perimetrazioni cimiteriali, delle costruzioni cimiteriali e delle installazioni crematorie, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dovute a distanze cimiteriali inferiori ai limiti minimi stabiliti dal comma 4.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché la zona di rispetto, determinata ai sensi del medesimo comma 1, non venga a ridursi al di sotto dei 50 metri e non vi ostino ragioni igienico-sanitarie o di future espansioni previste dal piano cimiteriale.

7. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali al loro utilizzo, escluso l'ampliamento. Non sono consentiti cambi di destinazione d'uso che comportano riflessi in termini di notevole aumento della presenza di persone o aumento di rumore oltre i limiti stabiliti dall'apposito piano comunale.

8. La cappella privata familiare costruita fuori dal cimitero può essere destinata solo alla sepoltura di cadaveri, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi *more uxorio*, di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze per la famiglia proprietaria, che si evidenzino da regolare atto pubblico.

9. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle private familiari sono approvati dal comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentita l'unità sanitaria locale competente. I progetti riportano, oltre alle caratteri-

stiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica e, se prevista l'inumazione di feretri, l'indagine idrogeologica dei suoli. Le sepolture presenti nelle cappelle private familiari devono rispondere ai requisiti prescritti per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle, di norma, non sono aperte al pubblico. Per i sepolcri di particolare interesse storico-architettonico, è ammessa l'apertura al pubblico, previa autorizzazione di almeno uno dei concessionari.

10. La costruzione, la modifica, l'ampliamento e l'uso delle cappelle private familiari sono consentiti solo quando esse siano circondate da una zona di rispetto con un raggio minimo di 25 metri dal perimetro della cappella, e sono altresì dotate eventualmente di ossario e cinerario. La zona di rispetto è gravata dal vincolo di inedificabilità e inalienabilità fintanto che le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite o se contengono cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri. Venendo meno anche una sola di tali condizioni si determina la scadenza della concessione. È possibile la compravendita dell'area e degli edifici interessati, dopo che sia avvenuta la traslazione dei cadaveri, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri, in altro luogo tra quelli consentiti dalla legge e, conseguente, definitiva cessazione della funzione sepolcrale.

11. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 4, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati all'interno dei centri abitati da destinare alla collocazione di urne cinerarie o di cassette di resti ossei.

12. È riservata alle regioni e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di fissare limiti o distanze superiori rispetto a quelli indicati dal presente articolo.

13. Al fine dell'acquisizione dei pareri della competente azienda sanitaria locale, previsti dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, i pareri si ritengono espressi favorevolmente».

Art. 5.

*(Sostituzione dell'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie)*

1. L'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 339. - 1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione, quali: il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, la struttura per il commiato, l'abitazione del defunto fino ad una distanza non superiore a 600 chilometri sul territorio nazionale, ed entro 48 ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del feretro dal luogo ove è avvenuta l'osservazione al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze. Il trasporto funebre, intendendosi tale il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato a cura dell'incaricato del trasporto, è riservato ai soggetti titolari alla sua esecuzione, da effettuare con mezzo funebre e con il personale necessario, secondo le normative vigenti in materia d'igiene e sanità pubblica, e con i relativi servizi funebri, di tutela della salute, nonché della sicurezza dei lavoratori. L'addetto al trasporto di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio. Non costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento è svolto unicamente da

personale incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività di pompe funebri o trasporto funebre. La gestione dei servizi mortuario e obitoriale, svolta in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessa alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Nella definizione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e la decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento, compresa l'eventuale sosta per cerimonie religiose e civili, e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione. I comuni devono controllare che nello svolgimento dei trasporti funebri, come pure nelle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quanto individuato nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Il medico intervenuto per la constatazione del decesso certifica preventivamente, qualora non sussistano pericoli per l'igiene pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato, la possibilità del trasferimento della salma presso altro comune, nell'eventualità che i familiari o loro delegati, anche soggetti esercenti l'attività di pompe funebri, ne facciano richiesta. Di tale documentazione è data comunicazione, da parte del soggetto esercente l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre incaricato, anche per *telex* o altra via telematica:

a) al comune in cui è avvenuto il decesso ed al comune in cui è destinata la salma;

b) all'azienda sanitaria locale competente per il luogo di destinazione della salma;

c) al responsabile della struttura ricevente.

4. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di

partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3. Qualora la constatazione di morte non sia stata effettuata presso il comune in cui è avvenuto il decesso, il comune di destinazione della salma avvisa il medico necroscopo per l'effettuazione dell'accertamento di morte, da inviare tramite fax o altra via telematica al comune in cui è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione.

5. In caso di pericolo per l'igiene pubblica il trasporto è autorizzato dal medico necroscopo che detta le cautele da osservare.

6. In caso di sospetto di morte dovuta a reato, l'Autorità giudiziaria o quella di pubblica sicurezza intervenute autorizzano il trasporto all'obitorio. Il trasporto di cadavere, il trasporto di ceneri, di resti mortali e di ossa sono autorizzati dal comune dal quale partono. È compito del comune di partenza avvisare, di preferenza attraverso strumenti telematici, il comune di destinazione o la corrispondente autorità, se all'estero. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e la regolarità della movimentazione del feretro relativamente al personale ed all'auto funebre impiegata; per i trasporti all'estero tale verifica è effettuata dall'azienda sanitaria locale, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

7. I trasporti di cassette di ossa e di urne cinerarie non hanno controindicazioni igienico-sanitarie e possono essere svolti da chiunque in possesso dell'autorizzazione al singolo trasporto. Il trasporto di cadavere e di resti mortali da un cimitero ad un altro o al crematorio si esegue, su richiesta dei familiari ai soggetti abilitati, adottando le misure necessarie al decoro ed alla salute pubblica.

8. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme di principio dello Stato. I proprietari e gli esercenti del trasporto funebre, dell'attività di pompe funebri e della trattazione dei funerali, nonchè il personale addetto a tali attività, devono possedere gli stessi requisiti di moralità previsti per l'assunzione nel pubblico impiego.

9. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro».

#### Art. 6.

*(Sostituzione dell'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie)*

1. L'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 340. - 1. È vietato seppellire cadaveri od ossa umane in luogo diverso dal cimitero. È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri o di ossa umane nelle cappelle private e familiari non aperte al pubblico, di cui all'articolo 338, comma 8, e per le sepolture di cui all'articolo 341, comma 1.

2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1, se il fatto non costituisce più grave reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro e sono a suo carico le spese per il trasporto al cimitero del cadavere e delle ossa umane».

## Art. 7.

*(Sostituzione dell'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie)*

1. L'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 341. - *1.* La regione ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il comune territorialmente interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avviene con le garanzie stabilite dalle norme di principio in materia».

## Art. 8.

*(Introduzione dell'articolo 341-bis del testo unico delle leggi sanitarie)*

1. Dopo l'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 341-bis. - *1.* Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, secondo modalità fissate dalle regioni, le seguenti prestazioni:

*a)* disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività medesima, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

*b)* fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di un funerale;

*c)* trasporto di salma e di cadavere di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 339, di ceneri e di ossa umane;

d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.

2. L'esercizio dell'attività funebre è consentito unicamente a imprese in possesso di apposita autorizzazione, valevole per l'intero territorio nazionale, rilasciata dal comune in cui ha sede commerciale principale l'impresa, sulla base del possesso dei requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi previsti dalla legislazione regionale in materia, purché siano soddisfatti gli *standard* qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per il territorio nazionale e in ottemperanza alle seguenti disposizioni:

a) l'attività di pompe funebri deve essere svolta nel rispetto delle norme del settore funerario, tra le quali rientra la normativa UNI EN 15017:2006, garantendo l'igiene e la sicurezza pubblica, nonché il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

b) le imprese che esercitano l'attività di pompe funebri devono disporre in maniera permanente e continuativa attraverso l'utilizzo di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui la disponibilità:

1) di almeno un carro funebre e di un'autorimessa attrezzata per la sanificazione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

2) di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;

3) di personale stabilmente occupato, con minimo di tre addetti, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e del mercato del lavoro nonché in possesso di requisiti formativi definiti dalle regioni in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

4) di un responsabile della conduzione dell'attività di pompe funebri, con il



ruolo di direttore tecnico, in aggiunta al personale di cui al numero 3), che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa, in possesso dei requisiti formativi specifici definiti dalle regioni. Il direttore tecnico dell'impresa di pompe funebri svolge le funzioni direttive dell'impresa; assolve alle funzioni di organizzazione del personale, dei mezzi e delle attrezzature; mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell'impresa, con titolarità nella negoziazione degli affari della stessa; coordina il personale; dispone di autonomia organizzativa e gestionale, di potestà discrezionale nell'espletamento dell'attività di impresa; assicura il rispetto delle norme in materia di assunzioni, di assicurazioni sociali obbligatorie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e quant'altro necessario per l'esercizio dell'impresa, assumendone le relative responsabilità. Quando le funzioni di direttore tecnico non siano svolte dall'imprenditore titolare dell'autorizzazione, trovano applicazione gli articoli 2203 e seguenti del codice civile;

5) per l'apertura di ulteriori sedi commerciali o filiali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre per ogni sede, di un ulteriore incaricato alla trattazione degli affari quale responsabile commerciale, in possesso dei requisiti formativi previsti al numero 4). Il responsabile commerciale mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell'impresa, con titolarità nella negoziazione degli affari della stessa assumendone le relative responsabilità;

6) il personale, gli operatori funebri o i necrofori, da impiegare in ciascun servizio funebre, devono essere in numero pari o superiore al numero stabilito nel piano adottato da ciascuna impresa per il rispetto delle norme in materia di sicurezza nel lavoro, e devono essere in possesso del contratto e dei requisiti formativi previsti al numero 3);

*c)* i requisiti di cui alla lettera *b)*, numeri 1) e 3), si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità sia acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale, l'espletamento dell'attività funebre con un altro soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre stessa o ricorrendo all'attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e seguenti o di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare l'incassamento, il trasporto della salma, la sigillatura del feretro. Il trasporto del cadavere con il personale e con i mezzi necessari sono espletati unitariamente e direttamente dall'altro soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre o di trasporti funebri nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza e del lavoro;

*d)* i soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altri esercenti con contratto di cui alla lettera *c)* devono possedere regolare certificazione rilasciata da organi preposti dalla regione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)*, in base al criterio di proporzionalità tra il numero dei contratti sottoscritti e i requisiti posseduti stabiliti dalle regioni medesime in funzione delle realtà operative e commerciali regionali con un minimo di otto addetti necrofori e due auto funebri. Analoghe verifiche in ordine ai criteri di proporzionalità tra i requisiti posseduti e l'attività svolta devono essere effettuate anche nei casi di attivazione di processi di integrazione aziendali, quali consorzi o società

consortili. È altresì previsto il possesso di regolare certificazione di qualità.

3. I comuni verificano annualmente e vigilano sulla permanenza dei requisiti di tutti i soggetti di cui al presente articolo.

4. È vietata l'intermediazione nell'esercizio dell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso l'abitazione degli aventi diritto e non può svolgersi all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

5. Il comune vigila e controlla l'attività di pompe funebri e di trasporto funebre e, in particolare, assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Le regioni adottano le disposizioni occorrenti per l'attivazione del presente articolo entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. È fatto assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l'attività funebre, nonché l'attività marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero:

*a)* all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;

*b)* all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;

*c)* all'interno dei cimiteri e nei locali comunali.

7. Ogni violazione deve essere tempestivamente segnalata al comune per la irrogazione delle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 344.

8. Il personale adibito al servizio pubblico di obitorio o di servizio mortuario delle strutture sanitarie non può svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre in forma diretta o indiretta; tale personale assume un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agisce con diligenza professionale specifica; in particolare è fatto divieto di interferire o condizionare in alcun modo la scelta dell'impresa funebre da parte dei familiari del defunto; accettare eventuali compensi o regalie; svolgere alcuna opera di propaganda e di commercio.

9. Chi è proprietario, in tutto o in parte, chi ha poteri di responsabilità e chi tratta affari in un esercizio di attività di pompe funebri o di trasporto funebre, chi opera all'interno di obitori, depositi di osservazione, servizi mortuari di strutture sanitarie pubbliche e private, deve possedere gli stessi requisiti di moralità per l'assunzione del pubblico impiego.

10. Presso ciascuna regione è istituito un elenco delle imprese autorizzate dai comuni. Tale elenco deve essere consultabile con strumenti di ricerca telematici.

11. Nell'esercizio dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, chiunque proponga direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali di valore o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 50.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospeso da uno a sei mesi, con effetto immediato, dalla possibilità di esercitare ulteriormente l'attività funebre e per casi particolarmente gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività stessa.

12. Ogni esercente l'attività funebre è tenuto ad implementare il sistema di gestione, organizzazione e controllo secondo le dispo-

sizioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

#### Art. 9.

*(Modifiche all'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie)*

1. All'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «, la polizia mortuaria» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente testo unico i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Con i regolamenti di cui al secondo comma, sono stabiliti gli importi delle sanzioni applicabili in casi di violazione, che non possono essere inferiori a 750 euro, né superiori a 9.000 euro. In assenza dell'individuazione della sanzione da parte dell'atto normativo dell'ente locale, il comune applica una sanzione da 3.000 euro a 9.000 euro».

#### Art. 10.

*(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 130)*

1. L'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Principi fondamentali in materia di cremazione e di trattamento delle ce-*

neri). 1 - Le regioni disciplinano la cremazione e il trattamento delle ceneri sulla base dei seguenti principi fondamentali:

a) il forno crematorio consegna l'urna al coniuge, al convivente, ad altro familiare avente diritto o suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, i quali, nel rispetto della volontà del defunto possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna ad un familiare o se del caso al convivente *more uxorio*. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, ai sensi della lettera l). L'affidatario dell'urna deve esprimere consenso scritto sottoscrivendo apposito verbale di custodia. Possono altresì disporre la trasformazione delle ceneri e la dispersione delle ceneri;

b) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, o in natura, o in aree private;

c) la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che individuano le apposite aree cimiteriali. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

d) la dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

2) in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa;

3) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;

4) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;

*e)* la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

*f)* la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente;

*g)* in caso di affidamento personale, l'ufficio comunale competente annota nel registro previsto dall'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi della lettera *a)* del presente comma e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna è tenuto a conferirla, per la conservazione, presso un cimitero di sua scelta, facendosi carico dei relativi oneri. L'affidatario è tenuto a comunicarlo al comune di partenza e di destinazione per le necessarie registrazioni. L'affidatario conserva l'urna in locale idoneo, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione;

*h)* nel caso di trasformazione delle ceneri l'affidatario deve inoltre adottare le necessarie cautele atte a scongiurare i rischi di profanazione o di sottrazione dell'esito trasformativo;

*i)* l'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa;

*l)* al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sulla bara prima della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e la salma;

*m)* il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a misure precauzionali igieniche e in generale non necessita di apposita autorizzazione; ogni eventuale trasferimento deve essere accompagnato da dichiarazione effettuata dall'affidatario e dalla dichiara-

zione di affido o di dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da impresa di pompe funebri o da qualsiasi altro vettore. Nei casi particolari, quali il trasferimento dell'urna cineraria dal cimitero ove è deposta, o il suo trasferimento all'estero su richiesta del comune di destinazione, o altre circostanze, su richiesta degli interessati, il comune dove si trova l'urna rilascia l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e nella lingua del Paese di destinazione. L'autorizzazione deve recare le generalità del *de cuius*, la data di morte e quella di cremazione. Per il trasferimento di esiti trasformativi non occorre documentazione che autorizzi la libera circolazione».

2. Dopo l'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. - (*Manifestazione di volontà del defunto*) - 1. L'autorizzazione alla cremazione spetta al competente ufficio del comune di decesso che la rilascia dopo aver acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal suo convivente attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della



cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria e di qualsiasi altra espressione scritta di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o del convivente o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata al comune di decesso o di ultima residenza del defunto o di residenza del coniuge o parente. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata a comune diverso da quello competente al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, questi l'inoltra all'ufficiale dello stato civile competente;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, dal convivente o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, da persone a tal fine autorizzate dall'avente diritto, del rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando apposito verbale all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

4. La dispersione e l'affidamento personale delle ceneri sono autorizzate dal competente ufficio del comune di decesso o del comune in cui si trovano il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Le competenze assegnate all'ufficiale dello stato

civile in materia di dispersione e di affidamento personale delle ceneri sono attribuite al competente ufficio del comune.

5. La volontà concernente la dispersione delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*. La volontà concernente l'affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

6. La trasformazione delle ceneri può essere effettuata nel caso di affidamento per volontà degli aventi titolo solo nel caso che il defunto non abbia manifestato volontà di dispersione o di tumulazione in cimitero. Di tale trasformazione va tenuta documentazione da allegare a quella di affidamento.

Art. 3-ter. - (*Adempimenti del medico necroscopo*) - 1. Il medico necroscopo, in caso di cremazione, è obbligato a raccogliere dal cadavere, e a conservare per un periodo minimo di cinque anni, campioni di liquidi biologici e annessi cutanei, laddove siano necessarie eventuali indagini per causa di giustizia.

Art. 3-quater. - (*Sanzioni amministrative*) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettui la dispersione delle ceneri con modalità diverse da quelle previste dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

Art. 3-quinques. - (*Garanzie*) - 1. La cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta.

2. L'urna cineraria, di materiale infrangibile, deve essere di adeguata capienza. L'intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal polverizzatore deve essere riposto nell'urna che successivamente è sigillata.

3. Non possono essere cremati cadaveri portatori di radioattività oltre le soglie di pericolosità prestabilite.

4. È d'obbligo la rimozione preventiva dal cadavere delle protesi elettroalimentate. Detta rimozione è possibile sia eseguita da

infermiere specializzato o da esercente professione sanitaria».

3. Dopo l'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 8-bis - (*Cellette cinerarie e ossarie*). - 1. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.

2. I regolamenti comunali di polizia mortuaria definiscono i requisiti tecnico-costruttivi delle cellette cinerarie e ossarie, nonché dell'intero manufatto che le contiene».

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano la disciplina di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 2011, n. 130, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui al suddetto articolo 3 si applicano alle regioni inadempienti.

#### Art. 11.

##### *(Termini per l'attuazione delle norme in materia di crematori)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti ed agli ambienti tecnologici.

## Art. 12.

*(Trasporto funebre)*

1. Il trasporto funebre obbligatorio consiste nella raccolta della salma sulla pubblica via, da luogo privato o pubblico per ordine dell'Autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza o sanitaria e il suo trasferimento all'obitorio. Il trasporto funebre obbligatorio è a carico del comune nel cui territorio si raccoglie la salma. È altresì obbligatoria per il comune l'esecuzione dei trasporti di cadaveri per persone sole e per persone in stato di indigenza. Tale servizio è svolto nelle forme stabilite dal comune e direttamente, attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali o ancora con affidamento nei modi consentiti dalla legge, a esercenti l'attività di pompe funebri. Il comune può altresì affidare il servizio, mantenendone la titolarità, a rotazione agli esercenti l'attività funebre operanti sul proprio territorio, con specifica convenzione che regola il rapporto.

2. Ogni altro trasporto funebre di salma o cadavere è svolto a pagamento, previo incarico di chi lo commissiona, da un esercente l'attività funebre regolarmente autorizzato.

## Art. 13.

*(Libero trasporto dei feretri)*

1. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le caratteristiche che devono avere le bare in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione.

## Art. 14.

*(Case funerarie)*

1. Previa autorizzazione comunale in conformità alla pianificazione concernente le attività produttive e di servizio e agli strumenti urbanistici, possono essere istituite e gestite da esercenti l'attività funebre, in apposite sale, case funerarie dove gestire propri servizi per il commiato e, se attrezzate in base ai requisiti per le camere mortuarie previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, è possibile effettuare l'osservazione della salma. Le case funerarie non possono essere realizzate all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private e di strutture istituzionali.

2. Presso le case funerarie, su istanza del familiare del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere.

3. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti esercenti l'attività funebre, sono fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre, in condizioni di pari dignità. Nelle case funerarie i servizi per il commiato possono essere altresì destinati alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti a tale scopo.

4. I soggetti esercenti le case funerarie con servizi del commiato non possono essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio mortuario, né essere proprietari o gestori di strutture sanitarie, di ricovero e cura.

5. Il comune regola l'attività di cui al presente articolo, secondo principi uniformi definibili dalla presente legge, eventualmente integrati con le disposizioni adot-

tate dalle regioni in applicazione della medesima legge.

6. Presso le case funerarie possono sostare per brevi periodi feretri chiusi destinati ad inumazione, tumulazione o cremazione.

7. Le case funerarie con i servizi del commiato, se attrezzate per l'osservazione della salma, possono prevedere l'esercizio dell'attività di imbalsamazione e tanatoprassi, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3.

#### Art. 15.

##### *(Sale del commiato)*

1. Nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati è possibile l'istituzione di sale del commiato per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato alla presenza del feretro chiuso. Tali attività rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre.

#### Art. 16.

##### *(Tanatoprassi e tanatoprattore)*

1. Per tanatoprassi si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di tanatocosmesi.

2. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da un tanatoprattore abilitato solo dopo l'accertamento di morte e il prescritto periodo di osservazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono sta-

biliti i seguenti requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale:

a) individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi;

b) luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;

c) metodiche e sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;

d) garanzie che le metodiche e le sostanze impiegate nei trattamenti di tanatoprassi non pregiudicano la salute del tanatoprattore.

#### Art. 17.

##### *(Monitoraggio del settore)*

1. È istituita presso il Ministero della salute una Commissione con il compito di monitorare la regolare applicazione della presente legge e i relativi controlli su base regionale e comunale, e di promuovere processi formativi e professionali degli addetti alle attività funebri e cimiteriali pubblici e privati. La Commissione è composta dai rappresentanti delle principali organizzazioni di categoria degli imprenditori e degli operatori del settore funerario, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono disciplinati i criteri per la nomina dei componenti e per il funzionamento della Commissione. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, emolumenti indennità, o comunque denominati.

## Art. 18.

*(Cimiteri per animali d'affezione)*

1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.

2. I cimiteri per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti in materia.



## Art. 19.

*(Monitoraggio delle cause di morte, delle forme di sepoltura e delle pratiche funerarie)*

1. Per garantire omogeneità di raccolta e trattamento dei dati sul territorio nazionale delle cause di morte:

a) la denuncia della causa di morte deve essere effettuata con apposita scheda predisposta dal Ministero della salute, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con l'ANCI; entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate apposite disposizioni dal Ministero della salute, sentito il garante per la protezione dei dati personali, che consentano che il trattamento dei dati contenuti nella scheda di denuncia della causa di morte avvenga nel pieno rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche facendo in modo che eventuali soggetti diversi dall'interessato non possano accedere ai dati sensibili;

b) il medico che ha compilato la scheda sulla causa di morte ed il certificato di accertamento necroscopico di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, provvede a farli pervenire con tempestività, anche a mezzo fax o per via telematica, all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuto il decesso; quest'ultimo è tenuto alla trasmissione alla azienda sanitaria locale territorialmente competente;

c) il trattamento delle informazioni statistiche sulla causa di morte è curato dall'ISTAT, che si avvale dei comuni e delle aziende sanitarie locali per la raccolta e trasmissione con periodicità mensile dei relativi dati;

d) ogni azienda sanitaria locale registra cronologicamente, con procedure informatiche, per ogni comune incluso nel suo territo-

rio, l'elenco dei deceduti di ogni anno e la relativa causa di morte;

*e)* nel caso di comuni comprendenti più aziende sanitarie locali, la regione individua quella competente alla tenuta dell'elenco di cui alla lettera *d)*;

*f)* l'elenco è assoggettato ai vincoli di cui al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

*g)* qualora il deceduto sia residente in comune ricompreso in una azienda sanitaria locale diversa da quella in cui è avvenuto il decesso, l'azienda sanitaria locale che riceve la scheda trasmette copia della stessa, entro trenta giorni, all'azienda sanitaria locale di residenza del deceduto;

*h)* nel caso di comuni comprendenti più aziende sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella azienda sanitaria locale individuata dalla regione ai sensi della lettera *e)*;

*i)* eventuali correzioni o modifiche delle schede di cui alla lettera *a)* a seguito di riscontri diagnostici, autopsia o altre informazioni utili reperite successivamente, sono trasmesse tempestivamente con la medesima procedura e con l'indicazione in chiaro che trattasi di una seconda scheda.

2. Per garantire il monitoraggio delle forme di sepoltura e della cremazione, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune trasmette all'ISTAT il quadro riepilogativo annuale delle sepolture e delle cremazioni, secondo il modello stabilito dal Ministero della salute con l'ISTAT e l'ANCI e l'associazione di settore dei comuni e aziende da questi partecipate per la gestione dei servizi pubblici cimiteriali. I dati così raccolti ed elaborati per regione e comune sono diffusi a cura dell'ISTAT con cadenza annuale.

3. I comuni trasmettono ogni mese, anche telematicamente, all'Agenzia delle entrate territorialmente competente uno o più prospetti delle autorizzazioni rilasciate concernenti l'inumazione, la tumulazione, la cre-

mazione ed il trasporto di salme, cadaveri, ossa umane, urne cinerarie, resti mortali, indicanti il soggetto a cui sono stati rilasciati e che ha eseguito le suddette attività; analoga comunicazione è effettuata per le autorizzazioni rilasciate per lavori edilizi, lapidei e marmorei nei cimiteri con l'indicazione delle ditte autorizzate alla loro messa in opera. Il contenuto del prospetto e le modalità e termini di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con l'ANCI e con l'associazione nazionale dei servizi pubblici locali rappresentativa di settore.

Art. 20.

*(Agevolazioni fiscali in occasione del funerale e modifica del regime IVA in campo funerario)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-bis, comma 1, lettera *d*), relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole: «spese funebri» sono sostituite dalle seguenti: «spese funebri, opere edili e lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre», e le parole: «a 3 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «ai due terzi degli importi pagati fino ad un totale di 7.500 euro».

2. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 27) è abrogato.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-vicies) Prestazioni di servizi funebri, necroscopici, cimiteriali, per la cremazione e delle forniture di beni ad essi connessi nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere la-

pidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre».

4. La detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è applicabile anche alle categorie di interventi effettuate dal proprietario o dal concessionario di tomba o sepoltura cimiteriale in genere, per lavori di manutenzione e ristrutturazione della stessa, ivi comprese le eventuali operazioni cimiteriali necessarie.

#### Art. 21.

##### *(Previdenza funeraria)*

1. Per previdenza funeraria si intende la fornitura di servizi e prodotti inerenti all'attività funebre da parte di un esercente l'attività funebre stessa individuato in vita dal defunto o da un familiare, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa presso una società assicurativa di previdenza funeraria.

2. La società assicuratrice verifica che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funeraria siano state prestate nei tempi e nei modi prefissati.

3. I premi corrisposti alla società assicuratrice per la previdenza funeraria sono deducibili nella misura massima pari a 5.000 euro, rivalutabili, a partire dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in funzione del tasso di inflazione reale.

#### Art. 22.

##### *(Sanzioni)*

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni concernenti il trasporto di salma o di cadavere, di ceneri o di resti mortali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 9.000 euro e, se si tratti di incari-

cato del trasporto, la sanzione amministrativa pecuniaria è duplicata, sia nel minimo che nel massimo.

2. Per le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 341-*bis* del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come introdotto dall'articolo 8 della presente legge, l'accertamento della prima infrazione produce una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro. La seconda infrazione accertata nell'arco di un triennio comporta la sospensione all'esercizio dell'attività funebre per un periodo di due mesi fino ad un massimo di dodici mesi, periodi determinati ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, dal comune dove ha sede l'impresa. Laddove il medesimo soggetto incorra in più di due infrazioni nell'arco di un quinquennio, l'autorizzazione all'esercizio all'attività funebre è revocata in via definitiva.

#### Art. 23.

##### (Applicabilità)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad esclusione di quelle transitorie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Le autorizzazioni al commercio e quelle di agenzia d'affari rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge per operare come impresa di pompe funebri sono convertite dal comune al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività funebre. Ove non ritirate cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le autorizzazioni all'esercizio di attività funebri, comunque denominate, rilasciate in forza di leggi regionali emanate precedentemente alla data di entrata in vi-

gore della presente legge permangono nella loro validità, purché i requisiti operativi siano almeno pari a quelli fissati in sede nazionale. Qualora presentino requisiti inferiori cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* o al momento della loro sostituzione con nuova autorizzazione adeguata alle disposizioni della presente legge nonché di quelle regionali di sua attuazione.

Art. 24.

*(Disposizioni finali e abrogazioni)*

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 342 e 343 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

b) gli articoli 30, 31, 75, 77, 78, comma 1, 80, comma 5, e 105 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

c) gli articoli 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 aprile agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le modifiche necessarie conseguenti all'entrata in vigore della presente legge.



